



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI
CONSILIARI, IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

CAPO I

I GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 1 *(Costituzione)*

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presente alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. È ammessa la costituzione di un gruppo composto da un solo consigliere nel caso in cui gli altri componenti, precedentemente eletti, siano passati ad altri gruppi.
3. I singoli gruppi comunicano al Sindaco il nome del capogruppo entro la prima seduta del consiglio comunale. In mancanza di comunicazione, il capogruppo viene identificato secondo lo Statuto comunale.
4. Ogni capogruppo rappresenta tutti i consiglieri del suo gruppo.
5. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo di nuova appartenenza.
6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei consiglieri interessati.

ARTICOLO 2 *(Conferenza dei capigruppo)*

1. La conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio di Presidente delle sedute consiliari.
2. I capigruppo devono essere convocati dal Sindaco per:
 - a) programmare le sedute consiliari;
 - b) programmare i lavori consiliari;
 - c) concordare, eventualmente e preventivamente, richieste di inserimento nell'ordine del giorno dei lavori;
 - d) concordare procedure per la designazione di rappresentanti consiliari in seno alle commissioni, consorzi, aziende, istituzioni;

- e) proporre la soluzione di quesiti che si presentano in ordine all'interpretazione e all'applicazione del "Regolamento del Consiglio comunale" e del presente Regolamento;
 - f) esprimere il proprio parere su argomenti e temi assegnate dal Consiglio comunale.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da suo delegato.
 4. La conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dai Capigruppo in rappresentanza di un quinto dei consiglieri.
 5. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando sono presenti almeno la metà dei capigruppo.
 6. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
 7. Alla riunione assistono il Segretario comunale o un dipendente da lui designato, con la funzione di redigere un verbale della seduta nella forma di resoconto sommario.

CAPO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

ARTICOLO 3

(Fini e compiti delle commissioni)

1. Le commissioni consiliari sono istituite, a norma dell'art. 11 dello Statuto comunale, per agevolare i lavori del Consiglio comunale e per fornire un supporto alla Giunta comunale nello studio di problemi di interesse civico.
2. Tutte le commissioni hanno carattere consultivo ed istruttorio in ordine a tutti gli atti generali; in relazione all'esame di nuovi regolamenti e/o di modifiche di quelli già approvati hanno normalmente poteri redigendi. In particolare hanno il compito di:
 - a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazione loro deferite dal Sindaco, dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale;
 - b) esprimere, di propria iniziativa, pareri su materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
 - c) esprimere, a richiesta del Sindaco o della Giunta, pareri preliminari non vincolanti;

d) procedere a pubbliche udienze su materie di competenza.

ARTICOLO 4

(Costituzione e composizione)

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella del giuramento del Sindaco, istituisce le commissioni consiliari permanenti disciplinate dall'articolo 11 dello Statuto comunale.
2. E' facoltà del Consiglio comunale istituire altre commissioni consiliari temporanee per agevolare la propria azione di indirizzo e di controllo.
3. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi presenti nel Consiglio comunale e sono nominati dal Consiglio stesso, con votazione per alzata di mano, su designazione del rispettivo capogruppo.
4. La composizione delle commissioni consiliari è determinata come segue:
 - a) le commissioni sono composte da un numero di componenti stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo in numero direttamente proporzionale ai Consiglieri di ciascun Gruppo, assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un commissario per ogni gruppo e la maggioranza assoluta dei membri al gruppo di maggioranza.
 - b) Il voto espresso da ciascun componente le commissioni consiliari è proporzionale alla consistenza del gruppo consiliare di appartenenza. Qualora un gruppo sia rappresentato da più componenti, a ciascuno di essi è attribuito un numero di voti pari al numero dei Consiglieri di gruppo diviso per il numero dei rappresentanti del gruppo stesso presenti alla seduta.
5. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere designati a far parte delle commissioni consiliari.
6. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione mediante apposita deliberazione con votazione palese.
7. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.
8. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.
9. Il mutamento della composizione della Maggioranza e della Minoranza consiliare, che determini la formazione di un nuovo gruppo, comporta la decadenza delle commissioni e il loro rinnovo si effettua nella prima seduta successiva alla formazione del nuovo gruppo.

10. Ai componenti le commissioni viene assegnato un gettone di presenza nella misura corrispondente a quello dei consiglieri per le sedute consiliari

ARTICOLO 5

(Competenze delle commissioni permanenti)

1. Sono specifiche competenze della "Commissione per l'assetto territoriale ed edilizia ad uso pubblico":
 - a) Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - b) Programmazione degli interventi di Edilizia residenziale pubblica;
 - c) Atti di natura regolamentare afferenti le materie di competenza.
2. Sono specifiche competenze della "Commissione affari istituzionali":
 - a) Affari istituzionali;
 - b) Partecipazione popolare e iniziativa politica dei cittadini e delle Associazioni;
 - c) Informazione istituzionale;
 - d) Finanze e tributi;
 - e) Servizi comunali, aziende speciali, istituzioni, consorzi e società partecipate;
 - f) Politiche sociali;
 - g) Regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

(Presidenza e convocazioni delle commissioni)

1. Le commissioni eleggono nella prima seduta, su convocazione del Sindaco, il presidente e il vice presidente fra i consiglieri rispettivamente della Maggioranza e della Minoranza comunale.
2. Il presidente collabora con il vice presidente e questi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
4. La convocazione delle commissioni viene predisposta normalmente dal presidente, attraverso la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ed al Sindaco, di norma, almeno cinque giorni prima. Convocazioni straordinarie possono essere predisposte per validi e fondati motivi.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati contestualmente alla convocazione della commissione presso l'ufficio

segreteria della sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.

ARTICOLO 7

(Funzionamento delle commissioni)

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e l'espressione di voto in merito alle proposte di deliberazione sono determinati come segue:
 - a) il parere consultivo fornito dalla commissione in merito ad una proposta di deliberazione si intende approvato qualora la somma dei voti favorevoli ponderali espressi sia maggiore di quella dei voti contrari
 - b) le sedute delle commissioni sono legalmente valide se interviene la metà dei componenti in prima convocazione ed almeno 1/3 dei componenti in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso.
 - c) le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche. Copia degli avvisi di convocazione delle sedute deve essere affissa all'Albo Pretorio comunale e nella bacheche comunali contestualmente alla notifica ai commissari e pubblicata sul sito internet del Comune.
 - d) Il Presidente, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta la seduta;
2. La commissione, di norma, esprime il parere richiesto entro trenta giorni dal deposito degli atti.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi d'informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone.
4. Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
5. Alle sedute della commissioni possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti, tecnici, dipendenti comunali e i presidenti delle associazioni iscritte nell'apposito elenco comunale qualora vengano trattati argomenti di loro competenza.
6. Ogni componente della commissione, esaurita la discussione degli argomenti relativi alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, può portare in discussione un argomento da porre all'ordine del giorno della seduta successiva.
7. In caso di rilevante urgenza, l'argomento potrà essere discusso nella seduta stessa della presentazione, esaurito l'ordine del giorno di convocazione purché ci sia l'unanimità dei componenti.

8. Un argomento può essere assegnato a più commissioni per un esame congiunto, quando riguardi contemporaneamente più competenze. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano d'età.

ARTICOLO 8

(Segreteria delle commissioni – verbale delle sedute – pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da persona da questo delegata.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono tacitamente approvati nell'adunanza successiva qualora in tale sede non vi siano segnalazioni ed emendamenti da parte dei commissari interessati. Tali emendamenti al verbale della seduta precedente sono immediatamente discussi e, qualora approvati, inseriti a verbale.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco e ai capi-gruppo e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.

ARTICOLO 9

(Commissioni d'inchiesta)

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica od in seguito a segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti o dal difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte unicamente i consiglieri comunali, rappresentanti di tutti i gruppi, secondo la composizione prevista dall'art. 4. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il segretario comunale mette a disposizione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del revisore dei conti, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultante dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi é mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti e conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta il proprio orientamento in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la commissione conclude la propria attività ed é sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal coordinatore al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ARTICOLO 10

(Norma di rinvio e transitoria)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, per quanto compatibile, si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale.
2. La norma relativa alla nuova composizione delle Commissioni Consiliari permanenti si applicherà al Consiglio Comunale che sarà eletto con la prossima consultazione elettorale.

ARTICOLO 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione dello stesso.